

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori.

## IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

visto l'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni, che ha previsto che gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente fino a ventiquattro e trentasei mensilità;

visto l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, che ha determinato dal 1° luglio 1996 in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

visto l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha disposto che nei casi previsti dal comma 15, lettera a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, fino a sessanta mesi sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti;

viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2000, n. 31 e 9 aprile 2001, n. 41 riguardanti rispettivamente "Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389" e "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989";

visto l'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 come modificato dall'articolo 36, comma 2 ter, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 in base al quale le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

modificazioni, riguardanti il potere degli agenti della riscossione di concedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dagli enti pubblici previdenziali;

viste le delibere n. 77 del 15 febbraio 1990 del Comitato esecutivo, n. 129 del 11 marzo 1999 del Consiglio di amministrazione, n. 445 del 17 giugno 2004 del Presidente-Commissario Straordinario, parzialmente modificata dalle delibere n. 116 del 17 aprile 2008 del Consiglio di Amministrazione e n. 6 del 18 settembre 2008 del Presidente-Commissario Straordinario - con cui è stata disciplinata la rateazione dei debiti contributivi di competenza dell'Inail, estesa ai debiti contributivi della gestione Navigazione a seguito della soppressione dell'Ipsema e del trasferimento delle relative funzioni all'Inail disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, di cui alle proprie determinazioni 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297, e successive modificazioni;

vista la relazione del Direttore generale in data 19 luglio 2019;

rilevata la necessità di semplificare le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione,

## DETERMINA

di approvare la "Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori", quale risulta dal documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

La predetta disciplina si applica dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della relativa circolare attuativa alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.

prof. Massimo De Felice

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

## Allegato 1

### Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori

1. L'Inail può concedere la rateazione fino ad un massimo di 24 rate mensili dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo. Per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.
2. Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
3. Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato di volersi avvalere della facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate ai sensi all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo e può concedere il prolungamento della rateizzazione sino a 60 mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I Direttori delle Direzioni Territoriali sono competenti a:
  - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità;
  - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
  - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni, comprese quelle concesse dal Direttore Regionale;
  - d) esprimere il parere sulle istanze di rateazione per le quali è competente il Direttore Regionale.
6. I Direttori delle Direzioni Regionali e il Direttore della Direzione Provinciale di Bolzano sono competenti a:
  - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 258.000 euro;
  - b) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
  - c) rigettare le domande di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
  - d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  - e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
7. Il Direttore della Sede Regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento sono competenti a:

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

- a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo sia per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità, sia per importi superiori a 258.000 euro nonché per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
- b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
- c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni;
- d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

8. Le istanze di rateazione possono essere accolte a condizione che:

- a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa;
- c. non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza;
- e. l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
- f. il debitore dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- g. il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- h. il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

9. Con la presentazione dell'istanza di rateazione il debitore prende atto che:

- a. l'omesso o parziale pagamento della prima rata comporta l'annullamento della rateazione concessa. Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione;
- b. l'inosservanza anche parziale del piano di ammortamento e l'omesso pagamento di una delle rate successive alla prima o di una parte di essa comporta la revoca della rateazione e l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute;
- c. la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge;
- d. il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;

- e. qualora ottenga ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

10. L'istanza di rateazione deve essere presentata utilizzando l'apposito servizio telematico.
11. Il debitore nell'istanza di rateazione si impegna ad effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti. Il debitore deve effettuare il versamento della prima delle rate accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento.
12. L'istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri di cui al punto 8 con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
13. L'istanza di rateazione viene valutata sulla base delle informazioni registrate negli archivi informatici dell'Istituto e non è suscettibile di modifica dopo il suo invio da parte del debitore. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti indicati al punto 8.
14. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. La rateazione ha effetto con il versamento della prima rata il cui termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare il termine di scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il versamento da effettuare sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.
15. I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto.
16. L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento del piano di ammortamento che viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
23/07/2019	227	DETPRES

- 17.L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.
- 18.Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.
- 19.Il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata nei termini indicati al punto 12 è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione, non si determini un ulteriore debito.
- 20.È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.
- 21.I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell'Inail.
- 22.Sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori. La presente disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della relativa circolare applicativa e si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.